



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Casarano**
comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ruffano
segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Arpa Puglia -DAP Lecce
Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce - Area Nord
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Territoriale BR-LE
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: SANCRITA Srl - D.Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente al progetto "Realizzazione di un impianto agrivoltaico del tipo "grid connect" di potenza nominale pari a 9,900,00 kWp e delle opere connesse, in agro di Casarano, S.P. 174 Casarano-Supersano".

Con riferimento alla nota prot. n. 021132 del 24.05.2024, con cui codesta Provincia ha invitato gli enti competenti ad esprimere il proprio contributo in relazione al procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

La documentazione disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/ver_sancrita è costituita dai seguenti elaborati di cui si riporta la codifica MD5:

22.05.2024_Documentazione
Parco_Aree_UTM33.cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0318265/2024 del 25/06/2024	
AOO_RP - Class: 12.12	
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri	



<i>Parco_Aree_UTM33.dbf</i>	<i>725958ed24ec9ab762218b37b79f72fe</i>
<i>Parco_Aree_UTM33.qmd</i>	<i>02d6a7b7cdccc9fb083a8e60b0a51ad3</i>
<i>Parco_Aree_UTM33.shp</i>	<i>0a0d1f44cccf541e5de6c87e56596d6b</i>
<i>Parco_Aree_UTM33.shx</i>	<i>47e95cae67ba6b0f77b6677c2eb8b3df</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.cpg</i>	<i>ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.dbf</i>	<i>36bfaac9d026b67d69275b6b2fa913c1</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.kml</i>	<i>7033ecee03cf824aa3b824b490f5b3c7</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.qmd</i>	<i>02d6a7b7cdccc9fb083a8e60b0a51ad3</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.shp</i>	<i>dca79b372115254ff9304943c831d03b</i>
<i>Parco_Linee_UTM33.shx</i>	<i>7210f9313601be14a352bddd82abd083</i>
<i>Amm 002 Costo Opera-signed.pdf</i>	<i>9e1a3ab949d87a4daf5f0387c24229c8</i>
<i>AMM.004 PDF-signed_signed_1_-signed_signed.pdf</i>	<i>fd43dc05133898487939642e075bf462</i>
<i>AMM.05_MOD.VERIFICADIASSOGGETTABILITA'VIA_compressed_1_.</i>	<i>pdf</i>
<i>998a0d89232bc4cf0fd21f80b5ef5869</i>	
<i>AMM.06_Diritti di segreteria.pdf</i>	<i>b1bbc12bacdb5724e6175d1cb33dc471</i>
<i>Amm003-signed.pdf</i>	<i>6c84bfd9070e32d9fbac2236551e20d3</i>
<i>ED.01 RELAZIONE GENERALE.pdf</i>	<i>21eb0f2ea4e85333c5701631a4c5b9a0</i>
<i>ED.02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.pdf</i>	<i>eea19859c59384cb9feb19ba5b960b9e</i>
<i>ED.03 RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf</i>	<i>a715761d6cfabd35ce506721a992477c</i>
<i>ED.04 RELAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO.pdf</i>	<i>75ecf9dd7eb9d73742a914484731029b</i>
<i>ED.05 Relazione terre e rocce da scavo.pdf</i>	<i>1ff9605a77237304bac2fd99dbb479b0</i>
<i>ED.06 RELAZIONE NATURALISTICA E PEDOAGRONOMICA.pdf</i>	<i>d648f58e70167bb55125cfc6e426378</i>
<i>ED.07 RELAZIONE ATTIVITA' AGRICOLA.pdf</i>	<i>4a65b97c19374df6619b4d829ff08f7e</i>
<i>ED.08 VALUTAZIONE IMPATTO ELETTROMAGNETICO_compressed.pdf</i>	<i>c3f1dbf9ed01db60f3b56a7529def188</i>
<i>ED.09 RELAZIONE DI COMPATIBILITA' VVF.pdf</i>	<i>0676a4e62edd5220f41dee6dbf3c06b6</i>
<i>ED.10 RICADUTE SOCIALI.pdf</i>	<i>334bf742dd3ef3ae4ed48fa89d0307c2</i>
<i>ED.11 RELAZIONE PERICOLOSITA' SISMICA.pdf</i>	<i>884b6035916798515bdc5abe592b63b8</i>
<i>ED.12 Piano di dismissione e ripristino_reV.pdf</i>	<i>416e5902a4283780732927766411b6fe</i>
<i>ED.13RELAZIONEARCHEOLOGICA_GNA_SABAP-BR-LE_2023_00278-CB_000002_VIARCH-signed.pdf</i>	<i>b68845cc1f374c90184c629e4161f3d4</i>
<i>EG.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CTR.pdf</i>	<i>cf2445e03b4be62a0d07f4cbcb24f4b3</i>
<i>EG.02 INQUADRAMENTI TERRITORIALI E URBANISTICI.pdf</i>	<i>27a675afcf2c55dfc7799e2a96ca039e</i>
<i>EG.03 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO.pdf</i>	<i>426eb7785d617bdcfa1885b8b2bed352</i>
<i>EG.04 PLANIMETRIA DI PROGETTO.pdf</i>	<i>836e2f7536dfbdd0020551eb382d40b2</i>
<i>EG.05 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf</i>	<i>296074cec24a2a375f29c3500919a975</i>
<i>EG.06 PLANIMETRIA REQUISITI AGRIVOLTAICO.pdf</i>	<i>ffe1d3d154fec6ee69c3de19f8dd2932</i>
<i>EG.07 PLANIMETRIE OPERE ELETTRICHE.pdf</i>	<i>2dfc94421430c4cc915c3461050538a3</i>
<i>EG.08 MISURE DI MITIGAZIONE.pdf</i>	<i>0cd7104291c0cdc6f00079ab45ea9b31</i>
<i>EG.09 PERCORSO OPERE DI CONNESSIONE.pdf</i>	<i>ef0ad5077eae6502b2f8f247e8f6bea4</i>
<i>EG.10 DETTAGLI COSTRUTTIVI OPERE CIVILI.pdf</i>	<i>237921518a5884a9496c84a7495e0183</i>
<i>EG.11 SCHEMA UNIFILARE.pdf</i>	<i>562c9ffa0113914c5c2430b07535abd0</i>

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

Oggetto di istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA è la realizzazione di un impianto agrovoltaiico del tipo “grid connect” per la produzione di energia da fonte rinnovabile dell'energia solare in energia elettrica destinato ad operare parallelamente alla linea di distribuzione nazionale nel territorio del Comune di Casarano.

L'area di intervento, a confine con il territorio del Comune di Supersano, è posta lungo la SP 174 e dista circa 2,400 km dal centro abitato di Cutrofiano e circa 1,800 km dal centro abitato di Supersano.



L'impianto, di tipo mobile e ubicato su suolo, ha una potenza pari a 9,900,00 kWp e prevede l'occupazione complessivamente di un'area di 16.76.93 ettari a funzione agricola.

A tal proposito il proponente afferma che "L'area in oggetto ricade nella zona infetta da *Xylella Fastidiosa*, così come si evince dalle cartografie presenti sul sito "Emergenza Xylella" (SIT Puglia) e così come specificato nella determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 21/05/2019 n.59" (Elaborato EG_01_Relazione generale).

Le aree di intervento sono individuate nel catasto terreni del Comune di Casarano al foglio n. 16 p.lle nn. 167, 168, 213, 214, 215, 116 e risultano avere la seguente destinazione urbanistica: zona E3-V3 "Salvaguardia del paesaggio olivetato-matrice agricola a trama" normata dall'art. 4.3.5.1 delle N.T.A del P.R.G. vigente.

L'impianto è composto 16.500 moduli, 5 cabine BT/MT, 3 cabine per la gestione dei servizi ausiliari; il cavidotto interrato, di lunghezza complessiva di circa 2 km, collega la cabina di consegna alla Stazione Elettrica sita sempre in Casarano.

I moduli fotovoltaici ad inseguimento monoassiale raggiungono un'altezza massima di 4,40 m, sono sollevati da terra di 2,20 m, hanno una proiezione orizzontale pari a 4,34 m, un interesse tra le fila di 10,00 m e uno spazio libero tra i pannelli, quando questi sono disposti parallelamente al suolo, di 5,66 m (In merito alla rotazione dei pannelli gli elaborati progettuali riportano valori diversi: l'elaborato EG_01_Relazione generale riporta una inclinazione di 30°, l'elaborato EG_06 Planimetria Requisiti Agrovoltaico riporta una inclinazione di 20°) (Fig.1). La porzione di terreno nell'interfila, è destinata alla coltivazione a rotazione di miscuglio di vecchia, favino, trifoglio alessandrino e senape ad esclusivo uso dell'apicoltura. L'area è perimetrata da rete metallica alta 2,00 m rivestita con siepe autoctona costituita da alloro.




Fig 1. Sezione impianto agrivoltaico (EG_06 Planimetria Requisiti Agrovoltaico).

(DESCRIZIONE PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborati serie



3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico **"Salento delle Serre"** e alla relativa figura territoriale **"Le Serre ioniche"**.

Il paesaggio rurale del Salento delle Serre è fortemente caratterizzato da un lato dalle formazioni geologiche denominate appunto serre e dall'altro lato dalla struttura insediativa.

La dorsale più evidente delle serre ioniche inizia ad ovest, dalle alture di S.Mauro in territorio di Sannicola, per poi snodarsi verso est incontrando i paesi di Tuglie, Parabita, Matino e Casarano.

Queste macrostrutture che si dispongono idealmente come forme allungate in direzione NW/SE, grossomodo parallele alle linee di costa, si alternano, caratterizzando fortemente gli assetti rurali. Attraversando la piana carsica, le serre si percepiscono come fronti olivetati più o meno lievi che si staccano dal territorio pianeggiante circostante; sulle creste delle serre, grazie alla maggiore pendenza delle rocce superficiali che ne hanno impedito la messa a coltura, sono presenti anche piccoli nuclei sparsi di bosco, come per la Serra del Cianci, Serra di Supersano, Serra di Calaturo. Altro elemento di naturalità presente è rappresentato dai lembi di pascoli vegetanti su emergenze rocciose.

I paesaggi rurali che caratterizzano e qualificano il patrimonio agropaesistico, sono fondamentalmente gli oliveti delle serre e il paesaggio del mosaico, costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo e pascolo roccioso tipico. Essi conservano un ampio patrimonio edilizio storico corredato da manufatti minori che compongono il paesaggio rurale tradizionale.

Questo territorio rurale, la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare e sedimentata integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale, è stato perimetrato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) come **"Il parco multifunzionale delle Serre Salentine"** in cui prevale una forte integrazione tra elementi antropici ed elementi naturali; tra le fasce strette e lunghe di oliveti, che si sviluppano in corrispondenza delle serre, le strisce di bosco che si sviluppano in corrispondenza dei versanti più acclivi delle serre ed il ricco sistema di manufatti in pietra.

I punti privilegiati di fruizione visiva sul territorio sono le serre, con punti panoramici di fruizione visiva sul territorio circostante, e le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.

La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza, che l'intervento proposto interessa i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica:

1. *Beni paesaggistici*: l'impianto non è interessato da beni paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica.
2. *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04*: l'impianto non è interessato da ulteriori contesti paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica.

Struttura ecosistemica e ambientale



3. *Beni paesaggistici*: l'impianto non è interessato da beni paesaggistici della Struttura ecosistemica e ambientale.
4. *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04)*: l'impianto non è interessato da ulteriori contesti paesaggistici della Struttura ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico - culturale

5. *Beni paesaggistici*: l'impianto non è interessato da beni paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica;
6. *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04)*: l'impianto interferisce con l'UCP "**Paesaggi Rurali**" ed in particolare con il "**Parco multifunzionale delle Serre Salentine**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR contrastando con le stesse; l'impianto fotovoltaico è direttamente percepibile dall'UCP "**Strada a valenza paesaggistica**" ed in particolare dalla "**SP174LE**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, nonché dall'UCP "**Coni Visuali**" ed in particolare dal luogo panoramico posto in località "**Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso**" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR contrastando con le stesse.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del "**Salento delle serre**".

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto fotovoltaico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 11, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

- 2.7 *Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.*
2. *Migliorare la qualità ambientale del territorio;*
3. *Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
4. *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- 4.1 *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.*
5. *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo;*
8. *Progettare la fruizione lenta dei paesaggi;*
- 6.4 *Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;*
3. *Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
7. *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- 7.1 *Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia.*
- 7.2 *Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi).*



Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, la Scheda d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- *salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi dell'oliveto delle serre, (ii) gli uliveti del Bosco del Belvedere, (iii) i paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo e pascolo roccioso tipico delle serre orientali;*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda.*

Tra le Direttive, per quanto di interesse, la Scheda d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche; impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *limitano la proliferazione dell'insediamento nelle aree rurali;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano.*

In via generale il PPTR, pur promuovendo l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Infatti, l'impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, vivive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.



Dalla verifica delle tutele, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrovoltaico e la *Struttura antropica e storico-culturale*.

Con specifico riferimento alle *Componenti culturali e insediative* l'impianto insite e pregiudica circa 16 ettari di *Paesaggi Rurali*.

La localizzazione individuata dal proponente contrasta con l'art. 83 delle NTA del PPTR **Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali** in particolare con **Parco multifunzionale delle serre salentine** laddove, al co. 4, prevede che sia inammissibile la:

- "a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

Il PPTR ha individuato per questo ambito lo strumento progettuale del **Parco multifunzionale delle serre salentine** dove le forme delle attività agricole che producono salvaguardia idrogeologica, integrate con l'edilizia rurale diffusa e monumentale, e con i rilievi morfologici delle serre generano una elevata qualità del paesaggio. L'impianto fotovoltaico (funzionalmente e gestionalmente sconnesso dall'impianto colturale) per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (sieve di alloro) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale, comporta una frammentazione ed artificializzazione dei caratteri identitari del parco.

Con riferimento alle *Componenti dei valori percettivi* si rappresenta che l'impianto è direttamente percepibile dalla **SP174LE**, e dal *Luogo Panoramico Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso*.

Inoltre l'impianto interferisce con **Coni Visuali** e tale previsione contrasta con l'art. 88 delle NTA del PPTR **Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi** laddove, al co.2, prevede che sia inammissibile la:

- "a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

Come anche disciplinato dall'art. 85 p.to 4 delle NTA del PPTR **Coni Visuali** l'impianto è altresì inammissibile in quanto insiste nella fascia "A" di intervisibilità come da cartografia all'allegata (6.3.2 - Allegato cartografico con i visuali-fasce di intervisibilità) all'elaborato del PPTR 4.4.1 - parte seconda- Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. (Fig 2).

Quanto agli impatti sulle componenti percettive dal luogo panoramico **Casarano-Ruffano Cripta del Crocifisso**, il proponente afferma che "Esaminata in precedenza la documentazione aerea fotografica, tale vincolo risulta superabile nella porzione di territorio esposta verso il versante NORD, NORD-EST, in quanto dalla Cripta del Crocefisso risulta visivamente impossibilitata la visuale dell'impianto da realizzarsi sulla Strada Prov. 174".

Non si concorda con le conclusioni cui si giunge in quanto come da definizione di cui all'art. 85 p.to 3 delle NTA del PPTR, i **Luoghi Panoramici**, "Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2" non sono dei punti ma delle località e quindi si può affermare che dalla sommità della serra l'impianto è invece molto visibile così come verificato anche nel suddetto elaborato del PPTR 4.4.1 - parte seconda.



(QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO)

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

L'impianto con tecnologia "agrovoltaico del tipo "grid connect" non può ritenersi appartenente ad un quadro normativo definito che stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di produzione di energia elettrica, attività - quest'ultima - di cui occorre valutare opportunamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio; **non a caso il progetto è sottoposto alla procedura di verifica a VIA provinciale quale "impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1 MW" come definito dalla L.R. n. 26/2022 Allegato B lett. B.2.h e dal D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B.**

Fermo restando le considerazioni sull'importante alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento, che discende da valutazioni complessive sull'incidenza dell'impianto sulle invarianti strutturali del paesaggio, sul rapporto con le tutele della struttura antropica e storico-culturale, nonché sui valori percettivi, sul rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive delle schede d'Ambito interessate, come esplicitato nei paragrafi precedenti, si rileva che **la previsione progettuale di un impianto "agrovoltaico del tipo "grid connect" non presenta alcuna novità sostanziale rispetto alle proposte di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, relegando l'attività agricola a mero elemento residuale.**

Dalla previsione colturale proposta, coltivazione a rotazione di miscuglio di vecchia, favino, trifoglio alessandrino e senape ad esclusivo uso dell'apicoltura, non deriva nessun vantaggio specifico per l'agricoltura, infatti il proponente **non presenta alcun dato sulle eventuali ricadute economiche e sociali della componente agricola senza dimostrare che l'impianto agrovoltaico aumenti la produttività agricola dei terreni interessati, rispetto alla configurazione dei terreni agricoli privi di impianto.** La circostanza che nella perimetrazione dell'impianto rientri un'area



olivetata compromessa a causa del batterio Xylella Fastidiosa, non ne impedisce, allo stato, la possibilità di ripristinare le alberature e consentire il recupero delle componenti arboree sotto i profili paesaggistici e ambientali.

(COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021)

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina all' art. 20 comma 8 le condizioni utili a trattare le aree quali idonee.

Entrando poi nel merito dell'individuazione di superfici idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili il D.Lgs. 199/2021 art. 20 lett. c-quater a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici dispone che:

- *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*
- *c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)".*

Ciò premesso si rappresenta che l'impianto insiste su aree non idonee in quanto **sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** in particolare insistono in Paesaggi rurali e Coni visuali (Fig.2).

Occorre altresì precisare che il MASE, con nota n. 0124474 del 28.07.2023, in risposta ad un interpellato del Comune di Monteleone di Puglia (FG), rappresenta: *"Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame."*

Pertanto, come più volte sancito anche dal TAR :*"La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico) qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione (cfr. Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022)",* le tutele riportate nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che rappresentano l'attuazione alla tutela paesaggistica prevista dal Codice dei Beni Culturali del Paesaggio e che sono scaturite da un lungo lavoro di co-pianificazione condiviso da Regione e Ministero competente, sono cogenti nelle scelte localizzative degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.




Fig. 2. Tutele PPTR con l'impianto (in rosso). L'impianto rientra nei seguenti UCP: Coni visuali (fascia di 4 km in giallo); Paesaggi Rurali (puntinato in rosso scuro). Entrambi aree non idonee ai sensi D.LGS. n.199/2021).

(CONCLUSIONI)

Per tutto quanto sopra esposto, visti gli elaborati trasmessi, valutato l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene ai fini del procedimento di **Verifica di Assoggettabilità a VIA**, che il progetto per la "Realizzazione di un impianto agrivoltaico del tipo "grid connect" di potenza nominale pari a 9,900,00 kWp e delle opere connesse, in agro di Casarano, S.P. 174 Casarano-Supersano", determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici ed è in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "**Salento delle Serre**".

La Funzionaria EQ
Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo LASORELLA